

## REGOLAMENTO (CE) N. 167/2002 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

**relativo alla fissazione di una percentuale di accettazione dei contratti sottoscritti per una distillazione facoltativa del vino da tavola e alla sospensione della notifica di nuovi contratti per una distillazione facoltativa del vino da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2464/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa le condizioni d'applicazione del regime di distillazione dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(4)</sup>. Si tratta di una distillazione sovvenzionata e volontaria intesa a sostenere il mercato vitivinicolo e a facilitare il proseguimento delle forniture al settore dell'alcole per usi commestibili, che utilizza tradizionalmente questo alcole. A tal fine tra i produttori di vino e i distillatori vengono conclusi contratti che gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte al mese.
- (2) Il paragrafo 6 dello stesso articolo definisce le condizioni alle quali la Commissione deve intervenire nel processo di approvazione dei contratti, ossia fissare una percentuale unica di accettazione dei contratti stipulati per la distillazione e/o sospendere la notifica di nuovi contratti. Tra queste condizioni rientrano, in particolare, il superamento delle disponibilità di bilancio o delle possibilità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili o il rischio che ciò avvenga.
- (3) Per la campagna 2001/02 la Commissione, tenuto conto della capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili e per motivi di bilancio, ha gestito

questa distillazione mediante quote con limiti quantitativi. La seconda quota è stata aperta, a partire dal 1º gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2512/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante apertura di una seconda quota per la campagna vitivinicola 2001/02 nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio <sup>(5)</sup>. Essa è limitata a 3 milioni di ettolitri di vino da tavola per la sottoscrizione dei contratti. In funzione dei quantitativi di vino per i quali gli Stati membri hanno notificato alla Commissione contratti di distillazione alla data del 21 gennaio 2002, la Commissione constata che tale limite è stato superato. È quindi opportuno fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi notificati per la distillazione e sospendere la notifica di nuovi contratti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I quantitativi di vino per i quali sono stati sottoscritti contratti, comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 alla data del 21 gennaio 2002, sono accettati a concorrenza del 41,09 %.
2. La notifica alla Commissione di nuovi contratti ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.<sup>(2)</sup> GU L 331 del 15.12.2001, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU L 339 del 21.12.2001, pag. 18.